

Articolo 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubblicazioni e i provvedimenti (Piani di coordinamento, piani approvati e piani paesaggistici) e strumenti urbanistici, di cui sono parte integrante, sono pubblicati, in forma di atti, nei siti internet istituzionali, e, per gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, e per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di cui alla lettera a) è pubblicata, in forma di atti, nei siti internet istituzionali, e, per gli atti di cui alla lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

Gli obblighi previsti dalla sezione Pianificazione e governo del territorio non riguardano q